



**Notaio
Alessandra
De Berardinis**

Repertorio n. 2.318

Raccolta n. 1.741

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA"

organizzazione di volontariato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore quattordici e cinquanta minuti primi.

(04 dicembre 2021)

In Ripatransone (AP), presso la sede dell'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA", oltre generalizzata, al piano primo dello stabile sito in via don Camei, civico n. 8, ove richiesta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Innanzitutto a me dottoressa Alessandra De Berardinis, Notaio in Montepreandone, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

SI E' COSTITUITO:

* PIZI FABIO, nato ad Offida (AP) il 15 ottobre 1977, residente nel Comune di Cossignano (AP), in contrada Corneto, civico n. 14, codice fiscale PZI FBA 77R15 G0050, domiciliato per la carica presso la sede associativa, ove infra, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione riconosciuta:

- "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA", in breve anche detta "CROCE AZZURRA", con sede legale nel Comune di Ripatransone (AP), alla via Don Camei, civico n. 8, codice fiscale 91027040442, dotata di personalità giuridica privata, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche giusta decreto del Dirigente del servizio Enti Locali ed Enti dipendenti dalla Regione in data 29 luglio 2003, numero 41/ELD, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come attestato nel documento istruttorio depositato al fine dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica di cui sopra, costituita con atto ai rogiti del fu Notaio Francesco Barmann di San Benedetto del Tronto, in data 24 (ventiquattro) ottobre 1991 (millenovecentonovantuno), di Rep. n. 25.874/4.706, registrato a San Benedetto del Tronto il 13 novembre 1991 al numero 1055 serie 1, e da ultimo modificata, per conforme dichiarazione del costituito innanzitutto generalizzato, in forza di atto ai rogiti del Notaio Flavia De Felice di San Benedetto del Tronto, in data 31 (trentuno) luglio 2020 (duemilaventi), di Rep. n. 28.202/10.854, registrato a San Benedetto del Tronto il 6 agosto 2020 al numero 2.232 serie 1T, dichiarato tuttora in corso di validità.

Detta parte comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone relativo pubblico verbale,

**Registrato a
San Benedetto
del Tronto
il 13/12/2021
al n. 4505
serie 1T
esatti € 0,00**

all'assemblea straordinaria dell'associazione riconosciuta **"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA"**, innanzi generalizzata, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. adeguamento dello statuto al cosiddetto "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal d.lgs n.117/2017, successivamente integrato con d.lgs n.105/2018, sue successive modifiche ed integrazioni;
2. approvazione dello statuto associativo aggiornato;
3. deliberazioni inerenti e conseguenziali.

Al che, aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, su nomina contestuale degli associati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 (venti) del vigente statuto associativo, il qui presente signor PIZI FABIO nella descritta qualità, il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

(1) che in data 11 (undici) novembre 2021 (duemilaventuno), ai sensi dell'articolo 17 (diciassette) del vigente statuto associativo, è stata regolarmente convocata l'assemblea, in **seconda convocazione**, per questo giorno, ora e luogo, ed è validamente costituita;

(2) che risultano partecipanti alla presente assemblea, **in proprio e per delega**, gli associati aventi diritto di voto indicati nel foglio delle presenze che si allega al presente verbale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera **"A"**, nel quale al fianco dell'indicazione di ciascun associato è precisato se è intervenuto personalmente o per delega;

precisando, a tal uopo, il Presidente che **ciascun delegato non è portatore di più di tre deleghe**, in conformità con quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto associativo;

(3) che, tenuto conto di quanto al punto che precede, sono pertanto presenti, numero 23 (ventitré) associati in proprio e numero 10 (dieci) associati per delega, su numero 56 (cinquantasei) associati totali, come dichiarato e attestato dal Presidente, che qui conferma;

(4) che è presente il **Consiglio Direttivo** nelle persone, in proprio e per delega, di:

- egli stesso Presidente dell'assemblea, signor PIZI FABIO, sopra generalizzato, in proprio nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;

- OCCHIROSSI QUINTINA, nata a Ripatransone (AP) il 4 agosto 1943, ivi residente in Piazza Condivi, codice fiscale CCH QTN 43M44 H321W, in proprio nella qualità di Consigliere;

- PASQUALINI ANGELO, nato a Castignano (AP) il 9 febbraio

1953, residente nel Comune di Cossignano (AP), alla via San Michele, civico n. 8, codice fiscale PSQ NGL 53B09 C321K, in proprio nella qualità di Consigliere;

- PIGNOTTI MARIA ANTONIETTA, nata a Ripatransone (AP) il 21 settembre 1957, ivi residente alla via Boccabianca, civico n. 11, codice fiscale PGN MNT 57P61 H321V, in proprio nella qualità di Consigliere e, per conforme dichiarazione della stessa per delega in rappresentanza del signor:

- VERDECCHIA IANO, nato a Cupra Marittima (AP) il 14 agosto 1946, residente nel Comune di Cupra Marittima (AP), alla via Castello, civico n. 67, codice fiscale VRD NIA 46M14 D210P, nella qualità di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- MARCHETTI TONINO, nato a Ripatransone (AP) il 26 luglio 1954, ivi residente alla via Tosciano, civico n. 1, codice fiscale MRC TNN 54L26 H321Q, in proprio nella qualità di Consigliere;

a tal uopo, il Presidente dichiara che risulta, invece, assente il Consigliere signor ANGELICI RENZO, nato a Cossignano (AP) il 26 settembre 1968, codice fiscale NGL RNZ 68P26 D096H;

(5) che è presente il **Revisore legale** nella persona della dottoressa SIMONETTI DONATELLA, nata a Ripatransone (AP) il 31 marzo 1971, codice fiscale SMN DTL 71C71 H321O, domiciliata per la carica presso il proprio studio nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), alla via Pasubio, civico n. 36, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ascoli Piceno al numero 248 in data 26 (ventisei) marzo 2002 (duemiladue), nonché iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 134926 in data 13 (tredici) ottobre 2004 (duemilaquattro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 86 (ottantasei) del 29 ottobre 2004 (duemilaquattro);

(6) che è presente il **Collegio dei Probiviri** nelle persone, in proprio e per delega, dei signori:

- GIANNETTI MARIANO, nato a Ripatransone (AP) il 27 maggio 1942, ivi residente alla via Fratelli Picchi, civico n. 22, codice fiscale GNN MRN 42E27 H321G, nella qualità di Presidente;

- ACCIARRI DINA, nata a Ripatransone (AP) il giorno 8 ottobre 1961, residente nel Comune di Cossignano (AP), alla via San Michele, civico n. 8, codice fiscale CCR DNI 61R48 H321F, nella qualità di Probiviro, qui presente, come attesta il Presidente, per delega, acquisita agli atti, al signor PASQUALINI ANGELO, sopra generalizzato;

(7) che lo stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, in proprio e per delega, ai sensi di legge;

(8) che, per quanto possa occorrere, tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti

all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli stessi;
pertanto, il Presidente

DICHIARA

la presente **assemblea straordinaria** validamente costituita in **seconda convocazione** presso questa sede, in questo giorno ed ora e atta a deliberare sugli argomenti posti al succitato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente, nel prendere la parola, illustra all'assemblea le motivazioni che fondano la necessità di modificare lo statuto associativo al fine di adeguarlo al d.lgs n. 117/2017, sue successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - cosiddetti Enti del Terzo Settore (E.T.S.), tra i quali rientrano anche le Organizzazioni di Volontariato (ODV), art. 4 d.lgs. n. 117 del 2017, sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il Presidente, seguendo le indicazioni date dall'ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze -, come lo stesso qui dichiara, dà atto agli astanti della necessità di apportare al vigente statuto associativo, per le ragioni innanzi espresse, le seguenti modifiche:

- a.** integrazione della denominazione associativa con l'indicazione, tra l'altro, della natura di Organizzazione di Volontariato (ODV) e conseguenziale riformulazione dell'articolo 1 (uno) del vigente statuto associativo;
- b.** riformulazione dell'attuale articolo 4 (quattro) del vigente statuto associativo in ordine alle attività svolte dalla ODV;
- c.** eliminazione del quinto comma dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto associativo, avente ad oggetto il deposito e la trasmissione del bilancio al RUNTS e all'ANPAS;
- d.** riformulazione del secondo comma dell'articolo 15 (quindici) del vigente statuto associativo, inerente limitazioni all'assunzione di ruoli negli organi associativi;
- e.** eliminazione dell'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto associativo, inerente limiti per numero massimo all'assunzione di deleghe da parte di ciascun associato ai fini della partecipazione alle assemblee;
- f.** riformulazione dell'articolo 23 (ventitré) del vigente statuto associativo in ordine alle competenze dell'assemblea;
- g.** sostituzione dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente statuto associativo in ordine alla disciplina del Consiglio Direttivo;
- h.** riformulazione dell'articolo 27 (ventisette) del vigente statuto associativo per espunzione del direttore dei servizi dalla direzione esecutiva;

i. riformulazione dell'articolo 28 (ventotto) del vigente statuto associativo in ordine alla vacanza di componenti e decadenza degli organi;

l. sostituzione dell'articolo 30 (trenta) del vigente statuto associativo avente ad oggetto la disciplina dell'organo di controllo;

m. introduzione di un nuovo articolo 31 (trentuno) nello statuto associativo, avente ad oggetto le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti;

indi il Presidente fa presente agli astanti che, in via consequenziale a quanto testè indicato, saranno oggetto di rinumerazione progressiva tutti gli articoli a seguire del vigente statuto associativo;

n. sostituzione dell'articolo 31 (trentuno), rinumerato alla luce di quanto al punto m. che precede, articolo 32 (trentadue), del vigente statuto associativo avente ad oggetto la disciplina della revisione legale dei conti;

o. modifica del comma 2 (due) dell'articolo 34 (trentaquattro), rinumerato alla luce di quanto al punto m. che precede, articolo 35 (trentacinque), del vigente statuto associativo in ordine ai termini entro i quali deve essere prestato il consenso da parte dell'organo amministrativo per l'esame dei libri sociali richiesto dagli associati, dagli attuali 7 (sette) giorni a 15 (quindici) giorni;

p. nell'occasione, eliminazione di un errore materiale all'articolo 26 (ventisei) del vigente statuto associativo.

A tal uopo, il Presidente dichiara e dà atto agli astanti:

-- che le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

-- ai sensi degli articoli 38, 47 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonito da me Notaio mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art. 76 citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, che l'ente, già dotato di personalità giuridica, come meglio sopra, ha accumulato nel tempo un patrimonio idoneo e sufficiente, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Codice degli Enti del Terzo Settore, successive modifiche ed integrazioni, per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tale ultimo riguardo, in particolare, il Presidente dà atto:

* che ai sensi del comma 1 (uno)- *bis* dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 10

febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi delle disposizioni dell'articolo in parola e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al menzionato d.P.R. *"è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"*;

* che nel periodo di sospensione, l'associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato d.P.R. n. 361 del 2000;

* che dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione dovrà essere data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, entro 15 (quindici) giorni, alla Prefettura o alla Regione competente;

* che in virtù di Decreto Direttoriale della DG Terzo Settore del 26 ottobre 2021, n. 561, pubblicato sul sito ministeriale, a decorrere dal 23 (ventitré) novembre 2021 (duemilaventuno), è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, in un'ottica di digitalizzazione e di fruibilità dei servizi, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità delle informazioni;

* che in virtù del succitato decreto, **entro il 21 (ventuno) febbraio 2022 (duemilaventidue)**, per quanto qui interessa, **gli uffici delle regioni devono provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, dando luogo alla trasmigrazione dai registri regionali** (nel caso di specie per la Regione Marche: dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 30 maggio 2012 n. 15, sue successive modifiche ed integrazioni, e D.G.R. 1789/2012 modificato parzialmente dalla D.G.R. 403/2015; nonché dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 28 aprile 2004 , n. 9 e D.G.R. 812/2004) **al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sue successive modifiche ed integrazioni; D.M. 15 settembre 2020 n. 106; Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021), con le modalità ivi previste.

A tal uopo, prima di addivenire alla votazione in oggetto, il Presidente, infine, dà atto che, ai sensi di legge, il presente verbale, debitamente registrato, e il relativo statuto aggiornato, saranno inviati al competente ufficio della Regione Marche al fine di consentire allo stesso di provvedere all'adempimento innanzi detto.

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto associativo, nella sua redazione aggiornata, che il Presidente dichiara essere rimasta depositata e consultabile presso la segreteria della sede associativa.

Indi il Presidente, dopo esauriente discussione, invita il consesso a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Al che, egli Presidente accerta e mi dichiara, e io Notaio trascrivo, che l'assemblea con voto espresso mediante alzata di mano, producendo il seguente risultato:

FAVOREVOLI: numero 33 (trentatré) associati, in proprio e per delega, come sopra illustrato e qui accertato dal Presidente;

CONTRARI: numero nessun associato;

ASTENUTI: numero nessun associato;

D E L I B E R A:

1) di modificare l'**articolo 1 (uno)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema - È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ripatransone-Cossignano Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A. Croce Azzurra Ripatransone-Cossignano ODV"), con sede in Ripatransone (AP), alla via Don Camei, civico n. 8, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce azzurra su campo bianco con gli stemmi dei Comuni di Ripatransone e Cossignano.";

2) di modificare l'**articolo 4 (quattro)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 4 - Attività - Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti

sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

s) tutela degli animali, incluso il trasporto e soccorso di animali di piccola taglia in stato di necessità, e prevenzione del randagismo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.";

3) di eliminare il quinto ed ultimo comma dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto associativo, e precisamente di espungere dallo statuto il seguente periodo: *"Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce."*, e in via consequenziale di approvare l'articolo 11 (undici) nella sua versione aggiornata, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 11 - Scritture contabili e bilancio - L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 (quattro), comma 3 (tre), dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 (quattro), comma 3 (tre), dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.";

4) di riformulare il comma 2 (due) dell'articolo 15 (quindici) del vigente statuto associativo, e precisamente di sostituire il seguente periodo: *"Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato con la Associazione, né i loro parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado né gli affini di primo grado, né coloro che siano legati da rapporti di parentela in linea retta o collaterale fino al terzo grado o affini di primo grado di altri membri degli organi sociali."*

con meno stringenti limitazioni, e in via consequenziale di approvare l'articolo 15 (quindici) nella sua versione aggiornata, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 15 - Organi - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali si applicano gli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.";

5) di eliminare l'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto associativo, e precisamente di espungere dallo statuto il seguente periodo: "Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.", e in via consequenziale di approvare l'articolo 22 (ventidue) nella sua versione aggiornata, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 22 - Intervento e rappresentanza - Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.";

A questo punto chiede la parola l'associato signor MASSI FRANCESCO, nato a Ripatransone (AP) il 19 novembre 1957, ivi residente in Corso Vittorio Emanuele, civico n. 83, codice

fiscale MSS FNC 57S19 H321P, il quale chiede, altresì, che venga riassunta ad opera di me Notaio la sua dichiarazione. In particolare, l'associato MASSI FRANCESCO, in ordine al punto appena trattato, si dichiara contrario all'approvazione dello stesso, chiedendo che l'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto associativo resti invariato rispetto alla versione originaria, sopra letta. In particolare quest'ultimo chiede che resti il limite delle tre deleghe come numero massimo di deleghe conferibili ad un unico delegato al fine di garantire il confronto dialettico e il contraddittorio proprio di un organo collegiale in sede di assemblea, ritenendo lo stesso che l'espunzione del predetto limite dallo statuto possa generare un assenteismo tra gli associati, da un lato, e un rastrellamento di deleghe, dall'altro. Conclude, infine, il signor MASSI, rammentando al Presidente che questo punto era già stato discusso in sede di assemblea ordinaria tenutasi il giorno 24 (ventiquattro) luglio 2021 (duemilaventuno) e che in detta sede l'assemblea si era mostrata favorevole al mantenere inalterato l'articolo in parola nel suo originario contenuto.

Prende, quindi, la parola il Presidente il quale chiede a me Notaio di riassumere il suo intervento, in virtù del quale egli Presidente rammenta all'associato MASSI FRANCESCO e a tutti gli astanti che le modifiche dal medesimo proposte, e approvate dall'assemblea stessa in questa sede, come meglio sopra, derivano da indicazioni fornite dall'ANPAS e che la versione aggiornata dello statuto qui presentata, in ordine a tutti i punti indicati in sede di discussione da egli stesso Presidente, incluso quello in parola, come già alla lettera "e.", è stata preventivamente sottoposta al *placet* del predetto Organo e pertanto consiglia che gli articoli vengano modificati secondo le istruzioni ricevute dal menzionato Ente, senza, dunque, apportare ulteriori varianti allo statuto aggiornato che, rammenta nuovamente il Presidente, si trovava depositato presso la sede associativa e che, quindi, avrebbe potuto essere consultato da chiunque avesse voluto.

Ciò posto, al fine di consentire una partecipazione democratica all'assemblea in oggetto, prima di proseguire nelle deliberazioni, il Presidente, pur essendosi già cristallizzato il *quorum* deliberativo, come meglio sopra, chiede agli astanti di votare in ordine alla proposta del signor MASSI. Al che, egli Presidente accerta e mi dichiara, e io Notaio trascrivo, che l'assemblea con voto espresso mediante alzata di mano, producendo il seguente risultato:

FAVOREVOLI: numero 2 (due) associati, e precisamente i signori: MASSI FRANCESCO e GIANNETTI MARIANO, entrambi sopra generalizzati;

CONTRARI: numero 31 (trentuno) associati, in proprio e per

delega, come sopra illustrato e qui accertato dal Presidente;

ASTENUTI: nessun associato;

rigetta la proposta del signor MASSI.

Indi, il Presidente accerta e dichiara, e io Notaio trascrivo, che con esclusivo riguardo alla modifica dell'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto associativo, nei termini illustrati al punto lettera "e.", i signori MASSI FRANCESCO e GIANNETTI MARIANO hanno espresso voto contrario.

Quindi, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dà atto che si prosegue nelle deliberazioni in oggetto;

6) di modificare l'**articolo 23 (ventitré)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 23 - Competenze - L' assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- determina l'importo annuale delle quote associative;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 (quattro) dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 (trentotto).";

7) di modificare l'**articolo 24 (ventiquattro)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 24 - Consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è

composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri referenti con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario e di altri referenti sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione - che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione - deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.";

8) di modificare l'articolo 27 (ventisette) dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 27 - Direzione esecutiva - Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono

stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.";

9) di modificare l'**articolo 28 (ventotto)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi - Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo (ove istituito) e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.";

10) di sostituire l'**articolo 30 (trenta)** dei vigenti patti associativi, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

In ogni caso l'Assemblea potrà eleggere, in alternativa, un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'art. 2397, comma 2, codice civile.";

11) di **introdurre un nuovo articolo 31 (trentuno)** nello statuto associativo, avente ad oggetto le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 31 - Competenze - Il Collegio dei revisori dei

conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.";

12) di approvare, in via consequenziale alla delibera assunta al punto numero 11 (undici) che precede, la rinumerazione progressiva tutti gli articoli a seguire del vigente statuto associativo nel modo seguente:

- articolo 32 (trentadue), già 31 (trentuno), "Revisione legale dei conti";

- articolo 33 (trentatré), già 32 (trentadue), "Collegio dei probiviri";

- articolo 34 (trentaquattro), già 33 (trentatré), "Competenze";

- articolo 35 (trentacinque), già 34 (trentaquattro), "Libri sociali obbligatori";

- articolo 36 (trentasei), già 35 (trentacinque), "Sanzioni";

- articolo 37 (trentasette), già 36 (trentasei), "Regolamenti";

- articolo 38 (trentotto), già 37 (trentasette), "Scioglimento dell'associazione"

- articolo 39 (trentanove), già 38 (trentotto), "Rinvio";

13) di **sostituire l'articolo 31 (trentuno)** del vigente statuto associativo, **rinumerato** alla luce di quanto precede e rubricato **32 (trentadue)**, che, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 32 - Revisione legale dei conti - L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.";

14) di **modificare il comma 2 (due) dell'articolo 34 (trentaquattro)** del vigente statuto associativo, **rinumerato** alla luce di quanto precede e rubricato **35 (trentacinque)**, ampliando i termini entro i quali deve essere prestato il consenso da parte dell'organo amministrativo per l'esame dei libri sociali richiesto dagli associati, dagli attuali 7 (sette) giorni a 15 (quindici) giorni; detto articolo, nella

sua versione integrale e aggiornata, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 35 - Libri sociali obbligatori - L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.";

15) di eliminare un errore materiale all'articolo 26 (ventisei) del vigente statuto associativo in ordine alla indicazione di un articolo dei patti associativi ivi citato, sostituendo il richiamo all'articolo 21 (ventuno) e inserendo il richiamo all'articolo 23 (ventitré); detto articolo, nella sua versione integrale e aggiornata, di seguito, si riporta nel suo esatto tenore letterale:

"Art. 26 - Competenze - Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23 (ventitré);
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 (sei) del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.";

16) di approvare, in via consequenziale a quanto sopra, il nuovo testo dello **statuto** nella sua redazione adeguata al c.d. "Codice del Terzo Settore", **restando fermi ed invariati**

tutti gli altri articoli del vigente statuto associativo.

Detto statuto aggiornato e approvato dall'Assemblea viene quindi esibito dal Presidente a me Notaio ed io, su richiesta dello stesso, al presente lo allego sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e me Notaio;

17) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità per i fini di legge.

Quindi il Presidente proclama i risultati della votazione relativa alle proposte di cui all'ordine del giorno alle ore sedici e zero zero minuti primi.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82, comma 3, secondo periodo, del d.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art.82, comma 5, del d.lgs. 117/2017.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il Notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e dieci minuti primi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, interamente scritto da me, in parte con sistema elettronico e in parte di mio pugno. Di esso, unitamente alla documentazione allegata, ho dato lettura al comparente che, approvandolo e riconoscendolo conforme alla sua volontà, lo sottoscrive in fine e in margine, come per legge, con me Notaio alle ore sedici e quindici minuti primi.

Scritto su nove fogli intercalati, per trentacinque intere facciate e fin qui della trentaseiesima.

Firmati: PIZI FABIO - ALESSANDRA DE BERARDINIS NOTAIO (segue impronta del sigillo)

Presenza assemblea soci del 22 maggio 2021 - Adeguamento Statuto

	COGNOME	NOME	Codice Fiscale	Carica	Preente in proprio o per delega a:
1	Acciari	Dina	CCRDNI61R48H321F	Socio	DELEGA: ANGELO PASQUALINI
2	Alamprese	Alessandro	LMPISN01R22H769N	Socio	PRESENTE in PROPRIO
3	Angelici	Renzo	NGLRNZ68P26D096H	Socio	PRESENTE in PROPRIO
4	Bertolotti	Ubaldo	BRTHDA46H18H321J	Socio	PRESENTE in PROPRIO
5	Biancucci	Enzo	BNCNZE63E30H321B	Socio	PRESENTE in PROPRIO
6	Bracchetti	Pietro	BRC PTR 73A05 H769X	Socio	PRESENTE in PROPRIO
7	Bugagnoli	Antonio	BGG NTN 45H12 D221Z	Socio	PRESENTE in PROPRIO
8	Calza	Gabriella	CLZGRL69T60H321V	Socio	PRESENTE in PROPRIO
9	Crescenzi	Milena	CRS MILN 75A58 H321W	Socio	PRESENTE in PROPRIO
10	Croci	Franco	CRCPNC47M23H321J	Socio	PRESENTE in PROPRIO
11	Cruciani	Giuseppe	CRGCP55H07H321P	Socio	PRESENTE in PROPRIO
12	Del Prete	Domenico	DLPDNC65P18H321B	Socio	PRESENTE in PROPRIO
13	Di Girolami	Gianni	DGR GNN 98P05 H769A	Socio	DELEGA: BIANCUCCI ENZO
14	Diguni	Gabriele	DGNNGRL64M25G005A	Socio	DELEGA: DIGIUNI ANDREA
15	Fastigi	Cesare	FST CSR 73H23 H769R	Socio	PRESENTE in PROPRIO
16	Giannetti	Mariano	GNNMNR42E27H321G	Socio	PRESENTE in PROPRIO
17	Gogna	Paola	GGN PLA 95E54 H321V	Socio	DELEGA: GIANNETTI MARIANO
18	Grisostomi	Emidio	GRSMDE72R06H321V	Socio	PRESENTE in PROPRIO
19	Iaconi	Maria	CNI MRA 42A59 H321H	Socio	PRESENTE in PROPRIO
20	Liberti	Domenico	LBRDNC63E18H321X	Socio	DELEGA: OCCHIOSSI QUINTINA
21	Makongue	Giselle Julie	MKNJCH93S46Z306P	Socio	PRESENTE in PROPRIO
22	Marchei	Maria	MRC MRA 56A69 H321T	Socio	PRESENTE in PROPRIO
23	Marchetti	Tonino	MRC TNN 54L26 H321Q	Socio	PRESENTE in PROPRIO
24	Mannucci	Michele	MRN MHL 58R18 E785Y	Socio	DELEGA: CRESCENZI MILENA
25	Maroni	Ubaldo	MRN BLD 47A04 H321B	Socio	PRESENTE in PROPRIO
26	Maroni	Carla	MRN CRL 61H66 H321Q	Socio	PRESENTE in PROPRIO
27	Massi	Francesco	MSS FNC 57S19 H321P	Socio	PRESENTE in PROPRIO
28	Mattioli	Roberto	MIT RRT 97P23 H769E	Socio	PRESENTE in PROPRIO
29	Menna	Luigi	MNN LGU 67R16 H321D	Socio	PRESENTE in PROPRIO
30	Michelangelo	Walter	MCH WTR 38S16 H321T	Socio	PRESENTE in PROPRIO
31	Occhirossi	Quintina	OCH QTN 43M44 H321W	Socio	PRESENTE in PROPRIO
32	Paciotti	Maria Grazia	PCT MGR 69E45 I774Y	Socio	PRESENTE in PROPRIO
33	Padoraru	Lucian	PDR LCN 71D29 Z129J	Socio	PRESENTE in PROPRIO
34	Pasqualini	Nello	PSQ NLI 56L31 D096F	Socio	PRESENTE in PROPRIO
35	Pasqualini	Angelo	PSQ NGL 53B09 C321K	Socio	PRESENTE in PROPRIO
36	Perozzi	Stefano	PRZ SPN 92R25 H769C	Socio	PRESENTE in PROPRIO
37	Petrelli	Luigi	PTR LGU 49M20 H321B	Socio	PRESENTE in PROPRIO
38	Pignotti	Augusto	PGN GST 75B26 H769A	Socio	PRESENTE in PROPRIO
39	Pignotti	Maria Antonietta	PGN MNT 57P61 H321V	Socio	PRESENTE in PROPRIO
40	Pizi	Fabio	PZI FBA 77R15 G005O	Presidente	PRESENTE in proprio
41	Pulemi	Ezio	PLC ZFI 40B15 H321W	Socio	PRESENTE in PROPRIO
42	Ricci	Franco	RCC FNC 49R14 H321Q	Socio	DELEGA: PASQUALINI NELLO
43	Scottà	Maria Eva	SCT MRV 58E67 M089I	Socio	PRESENTE in PROPRIO
44	Senesi	Domenico	SNS DNC 57A06 H321K	Socio	DELEGA: PIZI FABIO
45	Serafini	Nazario	SRENPR71H21F54YH	Socio	PRESENTE in PROPRIO
46	Spinozzi	Nicola	SPN NCL 65T24 H769Q	Socio	DELEGA: PIZI FABIO
47	Straccia	Tommaso	STR TMS 32A31 H321T	Socio	DELEGA: MARCHETTI TONINO
48	Vannicola	Daniela	VNN DNL 63L54 D096L	Socio	PRESENTE in PROPRIO
49	Vecchiarelli	Erika	VCC RKE 89L50 H769Z	Socio	DELEGA: PIGNOTTI MARIA ANTONIETTA
50	Verdecchia	Iano	VRD NIA 46M14 D210P	Socio	PRESENTE in PROPRIO
51	Vespasiani	Francesco	VSP FNC 69P27 H321Q	Socio	PRESENTE in PROPRIO
52	Vincenzetti	Monica	VNC MNC 80S61 H769U	Socio	PRESENTE in PROPRIO
53	Vincenzetti	Gianfranco	VNC GFR 47B25 H321H	Socio	PRESENTE in PROPRIO
54	Virgili	Michele	VRG MHL 74S97 H321S	Socio	PRESENTE in PROPRIO
55	Voltattorni	Martina	VLJ MTN 94M63 H769Z	Socio	PRESENTE in PROPRIO
56	Diguni	Andrea	DGNNDNR99P01H769Y	Socio	PRESENTE in PROPRIO

Stat Fabio

Delegato



**Allegato "B" dell'Atto n. 1.741 di Raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA" RIPATRANSONE - COSSIGNANO
Organizzazione di Volontariato**

TITOLO I - PROFILI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ripatransone-Cossignano Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A. Croce Azzurra Ripatransone-Cossignano ODV"), con sede in Ripatransone (AP), alla via Don Camei, civico n. 8, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce azzurra su campo bianco con gli stemmi dei Comuni di Ripatransone e Cossignano.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché

di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

s) tutela degli animali, incluso il trasporto e soccorso di animali di piccola taglia in stato di necessità, e prevenzione del randagismo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non

hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9 (nove).

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia

dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI **DI RENDICONTAZIONE**

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 (quattro), comma 3 (tre), dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 (quattro), comma 3 (tre), dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- da rendite patrimoniali e finanziarie;
- da attività di raccolta fondi;
- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 (quattro), comma 3 (tre).

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12 (dodici), è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale

organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali si applicano gli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio

direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine

del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- determina l'importo annuale delle quote associative;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 (quattro) dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 (trentotto).

Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi

componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri referenti con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario e di altri referenti sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione - che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione - deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23 (ventitré);
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 (sei) del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo (ove istituito) e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

In ogni caso l'Assemblea potrà eleggere, in alternativa, un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'art. 2397, comma 2, codice civile.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 - Revisione legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10 (dieci).

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento

dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto alle associazioni del territorio di Ripatransone e Cossignano che perseguono le stesse finalità o all'ANPAS nazionale.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico
(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n. 89)**

Io sottoscritta Alessandra De Berardinis, Notaio in Monteprandone, iscritta al Collegio Notarile di Ascoli Piceno e Fermo, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 novembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Monteprandone, viale Alcide De Gasperi, civico n. 257, lì 29 (ventinove) dicembre 2022 (duemilaventidue)

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandra De Berardinis